

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

**CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE
OTTICHE RIGIDE IN USO PRESSO LE AZIENDE UU.SS.LL. DI BOLOGNA E
IMOLA, DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA E
DELL'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA - LOTTO UNICO**



INDICE

Articolo 1) Oggetto e durata del servizio.....	3
Articolo 2) Importo del servizio	3
Articolo 3) Modalità di compilazione dell’offerta	4
Articolo 4) Modalità del servizio di manutenzione correttiva.....	6
Art. 4.1) Caratteristiche generali	6
Art. 4.2) Manutenzione correttiva.....	7
Articolo 5) Ricambi utilizzati	9
Articolo 6) Verifiche fornitore	10
Articolo 7) Stato patrimoniale	10
Articolo 8) Regola d’arte nell’esecuzione del servizio.....	10
Articolo 9) Risorse impiegate per l’esecuzione del contratto	10
Articolo 10) Esclusioni.....	11
Articolo 11) Danni a terzi.....	11
Articolo 12) Periodo di prova	11
Articolo 13) Personale impiegato nel Servizio, obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi della Ditta	12
Articolo 14) Responsabile dell’appalto.....	13
Art.15) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro	14
Articolo 16) Obblighi dell’impresa – Penali per il ritardo e per l’inadempimento	15
Articolo 17) Risoluzione del contratto.....	17
Art.19) Modalità di determinazione del corrispettivo, di contabilizzazione e liquidazione.....	18
Art.20) Fatturazione e Pagamenti	18
Articolo 21) subappalto	22
Articolo 22) Recesso dal contratto	22
Articolo 23) Segnalazione all’Ente Certificatore	22
Articolo 24) Segnalazione sui certificati di buona esecuzione	22
Articolo 25) Clausole contrattuali di cui all’Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna.....	23
Articolo 26) Controversie e Foro competente.....	25
Articolo 27) Elezione del domicilio	25
Articolo 28) Documentazione di gara	25



Articolo 1) Oggetto e durata del servizio

Il presente Capitolato Speciale disciplina l'esecuzione del servizio di manutenzione correttiva, post garanzia, di:

- endoscopi rigidi, intesi come ottiche rigide (stelo rigido) aventi sistema ottico con lenti o in fibra, provvisti o meno di canale operativo
- camicie

in dotazione alle UU.OO. delle Aziende Sanitarie dell' Area Vasta Emilia Centrale e precisamente: Azienda USL di Imola, Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna e Azienda USL di Bologna, capofila del procedimento amministrativo, (di seguito Aziende in unione).

Il servizio richiesto dovrà comprendere:

- interventi straordinari su chiamata in numero illimitato
- fornitura parti di ricambio
- apparecchi sostitutivi di supporto

L'elenco delle apparecchiature oggetto del servizio è riportato nell'allegato B2. Si precisa che, il numero e il tipo di apparecchiature indicate in elenco non rappresenta la totalità delle apparecchiature presenti nelle Aziende in unione (attendibilità al 95%).

I quantitativi riportati nelle tabelle allegate, sono puramente indicativi e si riferiscono ai fabbisogni presunti annuali di contratto. Tali quantità e le tipologie di apparecchiature potranno essere aumentate o diminuite nei limiti previsti dalla normativa vigente, e da particolari esigenze organizzative interne, senza che il fornitore possa sollevare eccezione al riguardo e pretendere compensi o indennità di sorta. In tale caso rimarranno fisse ed invariate le condizioni economiche e contrattuali pattuite in sede di gara.

I Presidi Ospedalieri e Territoriali delle Aziende interessati dal servizio sono specificati nell'**Allegato b**

Il contratto avrà **durata triennale** e potrà, eventualmente, essere rinnovato di ulteriori 2 anni (anche singolarmente considerati), previo interpello della Ditta aggiudicataria entro 30 giorni dalla data di scadenza.

Con la sottoscrizione del presente Capitolato, la ditta aggiudicataria si impegna, in occasione del subentro del nuovo futuro aggiudicatario, ad effettuare il servizio alle medesime condizioni e modalità ivi previste e collabori con il nuovo fornitore non frapponendo alcun ostacolo.

Articolo 2) Importo del servizio



L'importo triennale massimo stimato del servizio e a base di gara, ammonta a € **547.540,00** IVA esclusa, con i seguenti limiti:

- Importo massimo per singola riparazione di ottica con lenti: euro 400,00 IVA esclusa;
- Importo massimo per singola riparazione di ottica con fibra e/o canale operativo: euro 900,00 IVA esclusa;
- Importo massimo per singola riparazione camicie 10% del minor importo offerto per la riparazione degli endoscopi rigidi: 40,00 IVA esclusa.

Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi, per un importo di € 365.027.00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, nei seguenti casi: aumento dei fabbisogni da parte delle Aziende Sanitarie per un importo massimo pari a € 120.000,00.

Il valore globale stimato dell'appalto, è pari ad € 1.032.567,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, così suddiviso:


Importo complessivo a base di gara	importo per il rinnovo di 24 mesi	Opzioni ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lett.a	Valore globale a base di gara
€ 547.540,00	€ 365.027,00	€ 120.000,00	€ 1.032.567,00

Al presente contratto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29 della Legge n. 25 del 28.03.2022 (revisione dei prezzi). Pertanto sino al 31.12.2023, a partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) al momento di inizio del secondo anno contrattuale e quello della decorrenza del contratto.

Articolo 3) Modalità di compilazione dell'offerta

Le Imprese concorrenti dovranno presentare l'offerta articolata nel seguente modo:

- a) Costo forfetario per singola riparazione delle ottiche rigide aventi sistema ottico con lenti, indipendente dal tipo di ottica, modello o guasto. Il costo offerto non potrà comunque superare l'importo massimo indicato nel precedente articolo 2;
- b) Costo forfetario per singola riparazione delle ottiche rigide aventi sistema ottico in fibra e/o canale operativo, indipendente dal tipo di ottica, modello o guasto. Il



costo offerto non potrà comunque superare l'importo massimo indicato nel precedente articolo 2;

- c) Costo forfetario per singola riparazione di camicie. Si precisa che il costo della riparazione non può superare il 10% del minor costo offerto per la riparazione delle ottiche

In ogni caso l'Azienda Sanitaria contraente si riserva il diritto, effettuate le valutazioni tecniche di competenza circa la convenienza della manutenzione rispetto all'obsolescenza e allo stato generale dell'ottica, di non richiedere la riparazione, anche se l'ottica è presente nell'allegato B2; per contro, l'Azienda Sanitaria contraente potrà richiedere la riparazione di ottiche non indicate nell'**allegato B2**, al costo forfetario offerto per singola riparazione (lett. a e b).

N. interventi medi annui/previsione fabbisogni:

AUSL di Bologna

- 140 con riferimento alle ottiche aventi sistema ottico con lenti
- 15 con riferimento alle ottiche aventi sistema ottico con fibra e/o canale operativo
- 5 con riferimento alle camicie.

AUSL di Imola

- con riferimento alle ottiche aventi sistema ottico con lenti indicato nell'Allegato D
- con riferimento alle ottiche aventi sistema ottico con fibra e/o canale operativo indicato nell'Allegato D
- con riferimento alle camicie indicato nell'Allegato D.

Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna

- con riferimento alle ottiche aventi sistema ottico con lenti indicato nell'Allegato D
- con riferimento alle ottiche aventi sistema ottico con fibra e/o canale operativo indicato nell'Allegato D
- con riferimento alle camicie indicato nell'Allegato D

IOR (sede Bologna e ottiche Dipartimento Rizzoli Sicilia con ritiro e riconsegna presso sede Bologna)

- 25 con riferimento alle ottiche aventi sistema ottico con lenti
- 5 con riferimento alle camicie.



Qualora l'impresa dichiari la propria disponibilità a fornire ad ogni riparazione il report del controllo di qualità, il costo è da intendersi compreso nel costo complessivo del servizio.

Articolo 4) Modalità del servizio di manutenzione correttiva

Art. 4.1) Caratteristiche generali

Il servizio di assistenza tecnica richiesto comprende esclusivamente la riparazione di endoscopi rigidi, come definiti all'**articolo 1**, e camicie.

Lo scopo della riparazione è quello di risolvere i guasti, garantendo il ripristino di valori accettabili di trasmissione.

Le ottiche individuate e classificate sono quelle indicate nell'**allegato B2**, che, pur non rappresentando la dotazione complessiva, è attendibile al 95%.

La ditta dovrà indicare le offerte forfettarie indipendentemente dal tipo o entità del guasto o dal modello di ottica.

Qualora l'Azienda contraente richiedesse la riparazione di camicie, tale intervento deve essere effettuato sempre a forfait, ad un prezzo pari ad una percentuale del minor prezzo offerto per la riparazione delle ottiche. Tale percentuale non può eccedere il 10% e deve essere specificata già in sede di offerta economica.

Resta inteso che:

- tutte le spese correlate all'esecuzione del servizio di manutenzione richiesto (costo personale, trasporti, reperimento materiale, assicurazioni vettori e dispositivi, etc.) sono da intendersi incluse nel presente contratto e quindi a carico dell'Impresa aggiudicataria
- eventuali danni causati dai vettori, come altresì eventuali smarrimenti o sottrazioni occorse durante il trasporto delle attrezzature oggetto del presente appalto, sono ad esclusivo carico dell'Impresa aggiudicataria.

Le attività di riparazione devono essere effettuate in accordo con le prescrizioni del fabbricante; ove queste fossero carenti sarà compito della Impresa procurarsele e fornire circostanziata documentazione.

Il servizio deve essere ininterrotto nell'arco della settimana lavorativa e all'Impresa si richiedono tempi di risoluzione garantiti; qualora le riparazioni richiedano tempi superiori a quelli indicati, devono essere integrate da uno strumento sostitutivo di prestazioni equivalenti o superiori, in regime di compatibilità con lo strumentario in dotazione al reparto utilizzatore, estesa anche al lavaggio e alla disinfezione e nel rispetto delle Leggi vigenti.

Al fine della formulazione dell'offerta e delle prestazioni di assistenza tecnica, le Imprese partecipanti devono prendere atto delle modalità di disinfezione/sterilizzazione dei dispositivi oggetto del presente contratto adottate dalle Aziende in unione:

- Sterilizzatrici a vapore



- Steris System 1
- Sterrad (gas plasma)

Qualora nel periodo di validità del presente contratto una delle Aziende in unione decidesse di ricorrere ad altri metodi di disinfezione/sterilizzazione, si farà carico di comunicarlo tempestivamente all'Impresa aggiudicataria.

Considerato che l'elenco di cui all'allegato B2 rappresenta una percentuale significativa, ma non la totalità delle ottiche che possono essere in uso nelle Aziende in unione, qualora si richiedesse la riparazione di ottiche di tipo diverso da quanto riportato in allegato B2, tali richieste dovranno essere gestite con le stesse modalità descritte negli articoli successivi e determineranno una variazione dell'importo contrattuale secondo le modalità indicate nell'**articolo 3**.

Nessun altro onere sarà riconosciuto all'impresa aggiudicataria oltre a quanto riportato nell'offerta di aggiudicazione

Art. 4.2) Manutenzione correttiva

Il numero degli interventi, sempre eseguito da personale tecnico qualificato, è da ritenersi illimitato e deve essere garantito tutti i giorni feriali dell'anno inclusi i prefestivi. Il servizio di manutenzione è da intendersi omnicomprensivo e deve includere tutti i guasti, inclusi quelli occorsi per cause accidentali. Rimane pertanto escluso il dolo.

Le richieste di intervento saranno effettuate dai Servizi competenti delle Aziende in unione a mezzo email/fax (dalla data e ora di trasmissione decorreranno le eventuali penali di cui all'**articolo 16**).

I Servizi competenti e i nominativi dei referenti saranno comunicati da ogni singola Azienda Sanitaria al momento della stipula del contratto.

Il ritiro e la riconsegna dell'apparecchio sono a carico dell' Impresa e dovranno essere effettuati preferibilmente tramite un proprio referente. Qualora l' Impresa scelga di effettuare il ritiro/consegna tramite corriere dovrà fornire alle Aziende Sanitarie gli imballi necessari per il trasporto in sicurezza dell'endoscopio.

I ritiri e le riconsegne devono avvenire presso le sedi dei Servizi competenti delle Aziende in unione; tuttavia è facoltà dei suddetti Servizi richiedere il ritiro e/o la riconsegna presso le UU.OO. utilizzatrici. In tal caso il luogo del ritiro e/o della riconsegna sarà chiaramente indicato nella richiesta di intervento inoltrata a mezzo email/fax.

Nello svolgimento dell'attività l' Impresa deve utilizzare ricambi originali o conformi a quanto previsto all'art.23 del Regolamento Unico 2017/745 (salvaguardia delle caratteristiche di sicurezza e delle prestazioni del Dispositivo) come meglio specificato all'**articolo 5**.

I tempi di ripristino dalla chiamata (intesi come tempo intercorso dall'inoltro della richiesta di intervento alla riconsegna dell'apparecchio riparato) **non devono essere superiori a:**



- ✓ **15 giornate solari consecutive per le ottiche aventi sistema ottico con lenti**
- ✓ **30 giornate solari consecutive per le ottiche aventi sistema ottico in fibra**
- ✓ **30 giornate solari consecutive per le camicie**

Qualora il tempo necessario al ripristino risultasse superiore, l'Impresa potrà proporre la consegna di un apparecchio sostitutivo, motivando, con apposita relazione, il maggior tempo necessario alla riparazione. Valutata la proposta, il Servizio competente si riserva la facoltà di non accettare l'apparecchio sostitutivo.

A seguito di particolari esigenze dell'U.O., le Aziende si riservano comunque la facoltà di richiedere la consegna di un apparecchio sostitutivo, anche prima del termine del tempo di ripristino.

Gli apparecchi sostitutivi forniti dovranno essere compatibili con i sistemi e gli accessori utilizzati presso l'U.O..

Nel caso di consegna di apparecchio sostitutivo, il tempo di ripristino sarà considerato equivalente al tempo intercorso tra l'inoltro della richiesta di intervento e la consegna dell'ottica sostitutiva.

Il rispetto dei tempi di ripristino sarà verificato dai Servizi competenti delle Aziende in unione con periodicità:

- quadrimestrale per le ottiche con lenti
- annuale per le ottiche con fibra
- annuale per camicie

calcolando, al termine di ogni quadrimestre/anno contrattuale, il tempo medio di ripristino. Per il calcolo si prenderanno in considerazione gli interventi di riparazione richiesti nel quadrimestre/anno.

Qualora i tempi medi quadrimestrali/annuali risultassero superiori ai tempi di ripristino richiesti (15 e 30 giornate solari consecutive) si procederà all'applicazione delle penali, come meglio dettagliato all'**articolo 16**

L'impresa è tenuta a garantire i tempi di risoluzione richiesti e la fornitura di apparecchi sostitutivi compatibili con i sistemi utilizzati presso le UU.OO.

A seguito di un intervento di riparazione lo strumento è da considerarsi in garanzia per i 6 mesi successivi alla data di riconsegna.

Tutti gli interventi devono essere documentati in modo da rendere sempre rintracciabile l'iter dello strumento dal momento della richiesta di intervento fino alla sua risoluzione.

Tutti gli interventi eseguiti devono essere documentati attraverso il rilascio di **foglio di lavoro** e da **documento di trasporto** (uscita e ingresso) debitamente compilati.

Nel foglio di lavoro devono essere presenti almeno le seguenti informazioni:

- numero di serie/inventario dell'apparecchio
- unità operativa indicata nella richiesta



- i riferimenti della richiesta dei interventi
- ricambi sostituiti, con attestazione dell'uso di ricambi originali o conformi a quanto previsto all'art.23 del Regolamento Unico 2017/745
- descrizione intervento
- eventuali note

Su richiesta dell'Ingegneria Clinica aziendale la consegna dell'apparecchio riparato potrà essere fatta direttamente presso l'Unità operativa, fermo restando che copia del foglio di lavoro deve essere consegnata all'Ingegneria Clinica competente dell'Azienda sanitaria contraente.

Qualora l'impresa disponga di un tester per il controllo di qualità, l'impresa potrà indicare, in sede di offerta, la propria disponibilità a fornire report del controllo ad ogni intervento di riparazione. In caso di disponibilità, fac simile del report dovrà essere presentato in sede di offerta.

In sede di offerta, l'Impresa dovrà altresì dichiarare la propria disponibilità a modificare la documentazione adottata, qualora i Servizi competenti delle Aziende in unione lo richiedano. Le modifiche potranno essere richieste in un qualunque momento del periodo contrattuale.

IMPORTANTE

Relativamente alla periodicità di verifica dei tempi di ripristino è facoltà di ogni Azienda Sanitaria coinvolta di applicare completamente o parzialmente quanto sopra indicato a seconda della propria organizzazione interna. Sarà cura dell' Azienda Sanitaria interessata, se lo ritiene indispensabile, comunicare all' Impresa aggiudicataria eventuali applicazioni parziali.

Articolo 5) Ricambi utilizzati

L' Impresa deve garantire l'utilizzo di materiale originale o conformi a quanto previsto all'art.23 del Regolamento Unico 2017/745 (salvaguardia delle caratteristiche di sicurezza e delle prestazioni del Dispositivo); in entrambi i casi deve dettagliare le modalità di reperimento dei ricambi ed eventuali dichiarazioni di compatibilità.

L' Impresa deve presentare, in sede di offerta tecnica l' "Elenco dei ricambi e materiali da impiegare", contenente:

- la denominazione e la descrizione di ciascun materiale e pezzo di ricambio, nonché le modalità di reperimento al fine di garantirne la rintracciabilità;
- l'indicazione, per ciascun materiale o pezzo di ricambio, se sia "originale" ovvero "conforme a quanto previsto all'art.23 del Regolamento Unico 2017/745";
- in questo secondo caso dovrà essere allegata la relativa dichiarazione

Le parti in gomma utilizzate per le attività di manutenzione devono essere LATEX FREE;.



Articolo 6) Verifiche fornitore

L' Impresa fornitrice sarà soggetta a controlli sulle apparecchiature riparate per la valutazione della qualità del servizio offerto.

Le sole riparazioni che supereranno i succitati controlli saranno riconosciute e contabilizzate come specificato all'**articolo 20**.

Qualora le riparazioni non superassero le verifiche effettuate, è facoltà delle Aziende in chiedere un'ulteriore prestazione, senza alcun costo aggiuntivo. Si precisa che tale prestazione sarà considerata a tutti gli effetti come la continuazione dell'iniziale intervento di riparazione.

Esclusivamente per l'Azienda USL di Bologna il controllo sulle apparecchiature riparate sarà effettuato secondo le modalità dettagliate all'**allegato C**.

Articolo 7) Stato patrimoniale

La gestione delle manutenzioni deve comunque salvaguardare lo stato patrimoniale di ciascuna Struttura Sanitaria di origine: non sono consentiti scambi di beni fra le suddette Strutture, ad eccezione di eventuali spostamenti decisi dall'Azienda contraente. Tali spostamenti verranno immediatamente comunicati all' Impresa aggiudicataria, senza il riconoscimento di oneri aggiuntivi.

Articolo 8) Regola d'arte nell'esecuzione del servizio

Tutte le prestazioni oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite secondo le migliori regole dell'arte e della pratica ed in perfetta conformità alle istruzioni eventualmente impartite dai Servizi competenti delle Aziende in unione e alle norme vigenti.

L'impresa aggiudicataria è tenuta a porre rimedio agli eventuali difetti o mancanze del servizio, eseguendo tutte le prestazioni necessarie o richieste dai Servizi competenti delle Aziende in unione senza alcun sovrapprezzo.

Articolo 9) Risorse impiegate per l'esecuzione del contratto

L'Impresa dovrà presentare, in sede di offerta, una "Relazione sulle caratteristiche generali del servizio", che riporti:

- la denominazione, la sede e la struttura del centro/i di assistenza tecnica che svolgerà le prestazioni oggetto del contratto nonché dei magazzini ricambi che garantiscono l'approvvigionamento dei materiali da impiegare nell'esecuzione del contratto;



- i dati del personale tecnico che eseguirà materialmente le prestazioni oggetto del contratto (numero di tecnici, curriculum, attestati formazione tecnici)

Articolo 10) Esclusioni

Non sono accettate clausole di esclusione dal contratto ovvero di esonero da responsabilità dell'appaltatore, salvo che per guasti derivanti da dolo del personale dipendente delle Aziende in unione. L'onere della prova del dolo è a carico dell'Impresa aggiudicataria e deve essere riconosciuto dalle parti o accertato giudizialmente.

In casi eccezionali e limitati, qualora l'Impresa Appaltatrice, a qualsiasi titolo, ritenga non opportuno procedere alla riparazione, la stessa Impresa deve darne comunicazione scritta al Servizio competente dell'Azienda Sanitaria contraente, specificando le motivazioni della scelta di non riparare.

Nell'intero periodo contrattuale, i su citati casi, per singola Azienda, dovranno essere inferiori all'1 % del numero delle ottiche di cui all'allegato B.

In tal caso, il Servizio competente avrà la facoltà di richiedere comunque la riparazione ovvero in caso contrario, la fornitura di una apparecchiatura sostitutiva, in uso gratuito, di caratteristiche analoghe o superiori a quella guasta, che dovrà rimanere a disposizione dell'Azienda Sanitaria fino al termine del contratto.

Tale apparecchiatura sostitutiva verrà considerata, a tutti gli effetti, ricompresa nel contratto di manutenzione, rimanendo pertanto a carico dell'Impresa aggiudicataria ogni riparazione che si rendesse necessaria sulla stessa.

In ogni caso, anche qualora venga fornita apparecchiatura sostitutiva, l'apparecchiatura non riparata di proprietà dell'Azienda deve essere riconsegnata tempestivamente all'Azienda stessa.

Articolo 11) Danni a terzi

Le Aziende sono esonerate da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dell'Impresa aggiudicataria per qualsiasi causa, nell'esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo, che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto.

L'Impresa aggiudicataria è la sola ed unica responsabile per ogni e qualsivoglia danno all'Amministrazione e a terzi dovuto alla esecuzione del servizio e, pertanto, dovrà adottare, a sue spese e cure, tutte le misure precauzionali necessarie che riterrà più opportune, oltre a rifondere i danni economici documentati e richiesti dai Servizi competenti delle Aziende in unione.

Articolo 12) Periodo di prova

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di sei (6) mesi a far data dall'inizio effettivo delle attività.



Trascorsi i sei mesi dall'inizio del contratto, il periodo di prova s'intende superato se non sia intervenuta comunicazione da parte dell'Azienda appaltante.

Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente capitolato speciale e/o all'offerta tecnica proposta dall'impresa in fase di gara, l'Azienda Sanitaria comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con nota tramite Pec, e di aggiudicare il servizio all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (art.1456 clausola risolutiva espressa).

In tal caso la ditta aggiudicataria:

- dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite fino a quel momento eseguite;

Articolo 13) Personale impiegato nel Servizio, obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi della Ditta

Il personale tecnico inviato on-site ad operare sulle attrezzature biomedicali

- deve essere dotato, senza oneri aggiuntivi per l'azienda sanitaria, di tutte le strumentazioni necessarie per svolgere in piena autonomia gli interventi che saranno richiesti;
- deve essere dotato, senza oneri aggiuntivi per l'azienda sanitaria, di telefono cellulare in grado di ricevere chiamate e di effettuare le chiamate necessarie a relazionarsi con i colleghi e con il personale tecnico dell'azienda interessata e con altri fornitori;
- deve essere dotato, senza oneri aggiuntivi per l'azienda sanitaria di tutti i dispositivi di protezione individuale per fronteggiare l'emergenza sanitaria e indicati dai DPCM in vigore;
- deve avere sempre con sé un documento di identità personale;
- deve rispettare il divieto di fumo ove previsto;
- deve indossare in evidenza il cartellino di identificazione personale, riportante ben visibile fotografia, qualifica e codice identificativo;
- deve mantenere un comportamento adeguato e consono al luogo e alla mansione;
- deve conoscere e rispettare le normative e i regolamenti interni aziendali che saranno forniti all'avvio del servizio;



- deve conoscere e parlare la lingua italiana.

Poiché nell'esercizio dei servizi oggetto del presente capitolato il personale del fornitore dovrà interagire sia con il personale delle Aziende sia con altre ditte o servizi, tale interazione dovrà essere orientata alla totale efficienza nella risoluzione dei problemi. È richiesta, pertanto, una fattiva e piena collaborazione secondo questo orientamento, mentre sarà respinto e considerato come inadempienza contrattuale qualunque tipo di atteggiamento strumentale.

Ciò premesso si precisa che un qualsiasi tecnico può essere ricusato dalla Committenza a suo motivato ma insindacabile giudizio in caso di lacune comportamentali che pregiudichino l'erogazione ottimale del servizio appaltato o di un documentato e ripetuto rapporto con l'utenza negativo o non soddisfacente.

La Ditta dovrà accettare la richiesta senza nessuna possibilità di eccezione, sostituendo l'operatore con altro di idonei requisiti e nel rispetto del curriculum fornito nell'offerta entro il termine massimo di 20 giorni solari.

Il servizio dovrà essere garantito con continuità, anche in caso di assenze temporanee del personale ad esso assegnato, il quale dovrà operare per l'intera durata del contratto, salvo giustificata motivazione (per es. dimissioni del lavoratore). In caso di sostituzione, in ogni caso, dovrà essere garantito il passaggio di consegne senza alcun riflesso sull'operatività. Il personale proposto per la sostituzione dovrà avere idonei requisiti nel rispetto del curriculum fornito nell'offerta.

Il fornitore non potrà sospendere, con decisione unilaterale, l'erogazione delle prestazioni contrattualmente definite in nessun caso, neppure quando siano pendenti controversie con l'Azienda committente.

Qualora si pervenisse a risoluzione contrattuale per inadempienza del fornitore, sullo stesso graverebbero tutti gli oneri e le conseguenze anche legali. Tutti gli interventi di assistenza per guasti dovranno essere opportunamente dettagliati con report tecnici sulle attività svolte.

La Ditta aggiudicataria impiegherà solo personale altamente qualificato, di sicura moralità, che sarà tenuto ad osservare tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari in vigore presso le relative strutture.

Articolo 14) Responsabile dell'appalto.

La Ditta aggiudicataria, alla data di stipula del contratto, dovrà mettere a disposizione un Responsabile dell'appalto che avrà i compiti e le responsabilità di seguito riportate:

- supervisione e coordinamento di tutte le attività comprese nel contratto;
- risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte dell'Azienda Usl;
- monitoraggio dell'andamento dei livelli di servizio;



- adozione delle azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste.

La Ditta aggiudicataria dovrà rendere noto il nominativo, il numero di telefono e l'indirizzo mail del responsabile dell'appalto.

Art.15) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro

Verifica requisiti tecnico professionali dell'appaltatore

In aggiunta a quanto previsto all'art 26 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, l'Appaltatore/subappaltatore dovrà fornire, a richiesta della singola Azienda Sanitaria Committente, la documentazione attestante la seguente formazione, informazione e addestramento dei lavoratori obbligatoria:

- a) formazione di base e specifica (art. 37 del D.lgs. 81/08) per il settore ateco di riferimento ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 2011.
- b) formazione sul Primo soccorso;
- c) formazione antincendio di livello rischio presente nelle attività svolte.

L'appaltatore è inoltre tenuto a compilare l'allegato modulo e rispedirlo al Committente per le opportune verifiche.

Informazione sui rischi

Le Aziende Sanitarie come previsto dall'art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, forniscono alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; tali fascicoli sono disponibili sui siti delle Aziende:

Azienda USL di Bologna: www.ausl.bologna.it/ sezione informazioni per operatori economici e gare d'appalto – documentazione,

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico S.Orsola Malpighi: al link http://www.aosp.bo.it/files/documento_informativo_art26.pdf,


Istituto Ortopedico Rizzoli: <http://www.ior.it/il-rizzoli/servizi-e-uffici/servizio-prevenzione-e-protezione>,

Azienda USL di Imola: www.ausl.imola.bo.it/ sezione bandi di gara – Fascicolo Informativo sui rischi specifici dell'Azienda USL di Imola.

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Gestione rischi interferenziali

L'appalto in oggetto è riconducibile a quanto riportato nell'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. n. 81/2008 in quanto non sono previste lavorazioni effettuate all'interno delle strutture sanitarie ma solo ritiri e consegne di attrezzature.



A tal fine i punti di consegna e ritiro andranno definiti con ciascuna azienda sanitaria al momento dell'aggiudicazione e dovranno avere caratteristiche organizzative e gestionali tali da evitare rischi interferenziali tra attività dell'appaltatore e del committente.

Tuttavia, qualora durante lo svolgimento dell'appalto si ravvisassero modifiche alle condizioni iniziali e la presenza anche potenziale di rischi interferenziali, l'Azienda sanitaria procederà con la redazione del documento di cooperazione e coordinamento- cd. DUVRI e stima degli eventuali oneri per la sicurezza.

Ai fini dalla corretta gestione degli adempimenti in capo al committente dei lavori (di cui alla normativa precedentemente citata) e a seguito di specifica richiesta dell'Azienda sanitaria, l'appaltatore dovrà fornire, prima dell'inizio delle attività previste, le seguenti informazioni e/o documentazioni:

- Estratto del DVR che evidenzia i rischi considerati dall'appaltatore/subappaltatore;
- I nominativi dei preposti incaricati dalla ditta ai sensi dell'art 26 del D.lgs. 81/08;
- Elenco attrezzature utilizzate;
- Attestazione idoneità lavoratori alla mansione.
- Elenco ed estremi dei lavoratori impiegati.

Articolo 16) Obblighi dell'impresa – Penali per il ritardo e per l'inadempimento

L'Impresa dovrà operare con perizia e applicando al meglio lo stato dell'arte.

Il rispetto del tempo di ripristino, così come specificato all'**articolo 4**, sarà verificato con cadenza:

- quadrimestrale per le ottiche aventi sistema ottico con lenti,
- annualmente per le ottiche aventi sistema ottico con fibra e/o canale operativo,
- annualmente per le camicie.

Al termine di ogni quadrimestre/anno contrattuale, si procederà al calcolo del tempo medio di ripristino. Qualora il tempo medio di ripristino risultasse superiore al tempo di ripristino richiesto (15 e 30 giorni solari) , l'Azienda Sanitaria contraente comunicherà il tempo medio di ripristino relativo al quadrimestre/anno, applicando una penale secondo quanto riportato in tabella.

Sistema ottico con lenti

Tempo medio di ripristino	Penale
da 16 a 30 giorni solari	10% importo costo singola riparazione
> 30 giorni solari	50% importo costo singola riparazione

Sistema ottico con fibra e/o canale operativo e per camicie



Tempo medio di ripristino	Penale
da 31 a 60 giorni solari	10% importo costo singola riparazione
> 60 giorni solari	50% importo costo singola riparazione

L'importo relativo al quadrimestre è determinato moltiplicando il costo forfetario della singola riparazione per il numero di riparazioni richieste nel quadrimestre/anno.

Qualora si rilevi il superamento del tempo di ripristino richiesto in almeno tre quadrimestri, oltre all'applicazione delle penali previste, l'Azienda Sanitaria contraente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, salvo restando l'obbligo di risarcimento dell'ulteriore danno derivante all'Azienda Sanitaria dall'inadempimento dell'appaltatore.

Qualora le riparazioni non siano accompagnate dalla documentazione specificata all'**articolo 4** (foglio di lavoro, d.d.t., scheda di consegna) o tale documentazione sia incompleta, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 50 per ogni non conformità rilevata.

Qualora l' Impresa decidesse di non procedere alla riparazione come previsto all'**articolo 10** senza motivare tale scelta, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 200 per ogni non conformità rilevata.

Qualora si rilevassero altri tipi di inadempienze alle norme contrattuali, l'Azienda Sanitaria si riserva di inoltrare una segnalazione scritta all' Impresa aggiudicataria; qualora nel corso dell'anno tali segnalazioni fossero superiori a 3, verrà applicata una penale di € 200 da detrarre dal corrispettivo del contratto in essere.

Qualora il numero di segnalazioni nel corso dell'anno fosse superiore a 10 l'Azienda Sanitaria si riserva di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo **articolo 17**, salvo restando l'obbligo di risarcimento dell'ulteriore danno derivante all'Azienda Sanitaria dall'inadempimento dell'appaltatore.

In caso di reclami scritti, provenienti dalle UU.OO. utilizzatrici e/o da altri Servizi delle Aziende in unione per comportamenti, omissioni e/o fatti costituenti inadempimento al presente contratto ed imputabili all' Impresa, verrà applicata una penale pari a € 500, da detrarre dal corrispettivo del contratto in essere.

Qualora l'importo delle penali applicate risultasse superiore al 10% dell'importo complessivo contrattuale, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.



Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Impresa a mezzo email/fax: l'importo delle penali così comminate dovrà essere posto in detrazione nella fattura immediatamente successiva, e, qualora l'importo delle penali superasse l'importo della fattura, in quelle immediatamente successive per l'eccedenza ; qualora non sia fatto, l'importo fatturato non sarà corrisposto sino a quando l'Azienda contraente non riceverà apposita nota di accredito. I termini per il pagamento decorrono dalla ricezione della nota di accredito anziché dalla ricezione della fattura.

Ai sensi dell'articolo 113 bis comma 2 del D.Lgs. 50/2016, l'entità delle penali legate al ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali non possono comunque superare, complessivamente, il 10%.

La Ditta Aggiudicataria prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ciascuna Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 17) Risoluzione del contratto

L'Azienda Sanitaria contraente si riserva di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1453 e segg. del Codice Civile quando, a seguito di segnalazione scritta da parte dei propri tecnici circa il mancato rispetto delle caratteristiche convenute e/o dei requisiti minimi qualitativi, l'Impresa aggiudicataria non abbia ottemperato nel termine assegnatole al ripristino dei beni secondo quanto prescritto.

Costituiscono ulteriore motivo di risoluzione :

- mancato rispetto dei tempi di ripristino come specificato all'**articolo 4**;
- ripetute segnalazioni di inadempienza alle norme contrattuali (oltre 10 segnalazioni);
- ripetute segnalazioni di disservizio da parte delle UU.OO. utilizzatrici (oltre 5 segnalazioni/anno);
- mancato mantenimento del Sistema Qualità;
- modifiche non concordate dei sistemi o di loro parti;
- richieste di riparazione in garanzia superiori al 30% delle riparazioni richieste nel corso dell'anno contrattuale

Tutte le suddette circostanze costituiscono grave inadempimento dell'appaltatore, oltre che per gli effetti del citato art. 1453 C.C., anche ai fini della facoltà dell'Azienda Sanitaria contraente di cui successivo paragrafo.

Resta salva la facoltà dell'Azienda Sanitaria contraente, in caso di risoluzione del contratto con l' Impresa aggiudicataria, di effettuare una nuova procedura di gara oppure di interpellare l' Impresa che ha presentato la seconda migliore offerta. In tal caso resta inteso che l' Impresa seconda offerente deve confermare l'offerta presentata in sede di gara.



In caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, l' Impresa aggiudicataria risponderà di tutti i danni che da tale risoluzione anticipata possono derivare all'Azienda Sanitaria.

Art.19) Modalità di determinazione del corrispettivo, di contabilizzazione e liquidazione

Trattandosi di contratto con definizione di prezzo a forfait di prestazione, l'importo periodico dovuto all'impresa aggiudicataria sarà determinato moltiplicando il costo forfetario offerto per singola riparazione per il numero di ottiche o camicie di cui è stata richiesta ed effettuata la riparazione nel periodo di riferimento, senza che l'Impresa aggiudicataria possa eccepire alcunché in ordine al numero di riparazioni richieste.

Le prestazioni verranno contabilizzate con cadenza mensile posticipata, sulla base del numero di ottiche / camicie riparate nel mese di riferimento.

La verifica preliminare all'autorizzazione della liquidazione della fattura è subordinata al ricevimento presso i Servizi competenti delle Aziende in unione del riepilogo delle operazioni di manutenzione (**articolo 4**), riportante gli estremi dei fogli di lavoro e il riferimento all'ottica riparata.

Le modalità di contabilizzazione e di pagamento saranno concordate con le singole Aziende Sanitarie al momento della stipulazione del contratto. Esclusivamente per l'Azienda USL di Bologna tali modalità sono specificate nell'**allegato C**

Art.20) Fatturazione e Pagamenti

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle aziende sanitarie AVEC esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

La fatturazione del servizio avverrà a canoni trimestrali posticipati.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

Azienda USL di Bologna:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG



Azienda Osped. Universitaria di Bologna:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK

Azienda USL di Ferrara:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) ausl_fe
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFTPUJ

Azienda Osped. Universitaria di Ferrara:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aou_fe
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ.

Istituto Rizzoli di Bologna:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP

Azienda USL di Imola:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

Azienda USL di Bologna

Codice fiscale: 02406911202
Sede Legale: Via Castiglione 29 – 40124 BOLOGNA

Azienda Osped. Universitaria di Bologna:

Codice fiscale: 92038610371
Sede Legale: Via Albertoni 15 – 40138 BOLOGNA

Azienda USL di Ferrara:

Codice fiscale: 01295960387
Sede Legale: Via Cassoli 30 – 44121 FERRARA

Azienda Osped. Universitaria di Ferrara:


P.I. 01295950388
Sede Legale: Via Aldo Moro 8 - 44124 Loc. CONA FERRARA

Istituto Ortopedico Rizzoli

Codice Fiscale: 00302030374
Sede Legale: Via di Barbiano 1/10 – 40136 BOLOGNA

Azienda Usl di Imola

Codice Fiscale: 90000900374
Sede Legale: Viale Amendola 2 – 40026 IMOLA (BO)



Inoltre, ai sensi dell'art. 25 del Decreto-legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti).

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.

I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:

- indicazione degli estremi dell'ordine (numero, data, sigle dell'operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto),
- indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio

I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l'articolazione prevista dall'ordine nella sua specificazione in righe d'ordine, importo unitario e importo totale.

Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA; pertanto, il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente "Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).

L'applicazione dello split payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.


Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0516079538.

L'Azienda Sanitaria procederà ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:



- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, le Aziende Sanitarie di cui alla presente gara devono emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emila-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9-ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051-P-08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:

<Codice Tipo>	'DMX, con X=[1 2 0] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione. Quindi: 1 per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro" 2 per "Sistema o kit Assemblato" 0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio
<Codice Valore>	Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 (GU n.17 del 22 gennaio 2010) o decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 (G.U. Serie Generale, n. 103 del 06 maggio 2014). Per i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro che,



	sulla base delle disposizioni previste, dal decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 e dal decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 non sono tenuti all'iscrizione nella Banca dati/ Repertorio dei dispositivi medici, o per i quali le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale non sono in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con il valore 0.
--	--

Articolo 21) subappalto

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

L'affidatario deve, quindi, eseguire direttamente la prestazione principale del servizio oggetto della presente procedura.

Possono essere oggetto di subappalto, eventualmente, le attività accessorie

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione

Articolo 22) Recesso dal contratto

Qualora l'impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda USL, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione ad altra ditta.

Articolo 23) Segnalazione all'Ente Certificatore


All'accertamento delle seguenti inadempienze contrattuali, ogni Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di segnalare la non conformità e il comportamento dell'impresa aggiudicataria all'Ente che ha rilasciato la certificazione qualità dell'impresa:

- ✓ tempi di ripristino che comportano una penale pari o superiore al 10% dell'importo quadrimestrale;;
- ✓ **Risoluzione del contratto;**
- ✓ In caso di **false dichiarazioni** rilasciate dalla ditta in qualunque fase della fornitura;

La segnalazione sarà, contestualmente e per conoscenza, inviata anche alla stessa impresa.

Articolo 24) Segnalazione sui certificati di buona esecuzione

Ogni Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di segnalare tutte le inadempienze



contrattuali dai quali deriva l'applicazione di una penale, nella posizione dell'impresa sull'Anagrafe Fornitori Aziendale.

Inoltre ogni Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di riportare nei certificati rilasciati dall'Azienda USL, su richiesta dell'impresa e previsti dall'articolo 42 del Codice dei Contratti, tesi a comprovare l'avvenuta fornitura ai sensi dell'articolo 48 dello stesso Codice, tutte le segnalazioni evidenziate a carico della ditta nel corso del servizio.

Articolo 25) Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna

Clausola n. 1

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o



subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7


La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p."



Clausola n. 10

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Clausola n. 11

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale

Articolo 26) Controversie e Foro competente

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della fornitura/servizio è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria che è parte in causa.

Articolo 27) Elezione del domicilio

Per gli effetti giuridici derivanti dal presente Capitolato Speciale, la Ditta Aggiudicataria elegge domicilio presso la propria sede legale e l'Azienda USL di Bologna presso la sede di Via Castiglione, 29 a Bologna.

Articolo 28) Documentazione di gara

Fanno parte della documentazione di gara:

- 1) Disciplinare di gara;
- 2) Capitolato Speciale
- 3) Allegato 1 - Clausole Vessatorie;
- 4) Allegato 2 - Domanda di partecipazione;
- 5) Allegato 3 - Schema di contratto;
- 6) Allegato A - Elenco dei presidi;
- 7) Allegato B - Elenco delle attrezzature per Azienda Sanitaria;
- 8) Allegato C - Modalità di controllo apparecchiature Azienda UsI di Bologna;
- 9) Allegato D - scheda offerta;
- 10) Bando di gara;

Da restituire firmato digitalmente